

Allegato D

Proposta di legge

“Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016 “

L.R. 77/2016	Modifiche
<p data-bbox="196 526 762 689">Art.1 Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato</p> <p data-bbox="167 728 794 1460">1. Entro il 30 gennaio 2017, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, che hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente per territorio e i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti indipendentemente dalla presentazione della istanza di concessione, comunicano al settore regionale competente i dati necessari al fine del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati oggetto di richiesta di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione. Ai sensi della presente legge si considera regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia qualora la documentazione sia agli atti dell'amministrazione regionale o qualora sia presentata la documentazione attestante i pagamenti effettuati.</p> <p data-bbox="167 1496 794 1832">2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati comunicati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n.80“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).</p> <p data-bbox="167 1966 794 2098">3. Per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, senza aver precedentemente presentato istanza di concessione</p>	<p data-bbox="845 526 1412 689">Art.1. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato</p> <p data-bbox="805 728 1452 1429">Entro il 30 gennaio 2017 31 gennaio 2018, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, che hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente per territorio e i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti indipendentemente dalla presentazione della istanza di concessione, comunicano al settore regionale competente i dati necessari al fine del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati oggetto di richiesta di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione. Ai sensi della presente legge si considera regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia qualora la documentazione sia agli atti dell'amministrazione regionale o qualora sia presentata la documentazione attestante i pagamenti effettuati.</p> <p data-bbox="805 1496 1452 1930">2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati comunicati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), e i dati comunicati tra il 1 febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale _____ di modifica del presente articolo.</p>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque

.....

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b) dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c) prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi Euro **6.000.000,00** (minori entrate)
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Missione di spesa 20, Programma 01	3.000.000,00			3.000.000,00
Missione di spesa 20, Programma 03		3.000.000,00		3.000.000,00
Totale	3.000.000,00	3.000.000,00		6.000.000,00

- spesa annua a regime: nessuna
- oneri di gestione: nessuno aggiuntivo



REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-08-2017 (punto N 1)

Proposta di legge

N 1

del 07-08-2017

Proponente

ENRICO ROSSI

FEDERICA FRATONI

VITTORIO BUGLI

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Giovanni MASSINI

Estensore VANIA PETRUZZI

Oggetto

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque.
Modifiche alla l.r. 77/2016.

Presenti

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

STEFANO CIUOFFO

CECCARELLI

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

Assenti

ENRICO ROSSI

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	articolato
B	Si	Cartaceo+Digitale	relazione tecnica finanziaria
C	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione illustrativa
D	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione tecnico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n.55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r.81/2015)

Visto in particolare l'articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015 n.22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale dell'11 novembre 2016 n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Acquisito il parere della Direzione Generale della Presidenza, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Allegato A

Proposta di legge

Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.

Indice

Art.1- Oggetto

Art.2-Penalità per tardivo e erroneo pagamento

Art.3- Recupero dei canoni

Art.4- Recupero delle spese

Art.5- Estinzione dei crediti di modesto ammontare

Art.6- Disposizioni sul pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016

Art.7 -Rimborsi

Art.8- Attività informativa

Art.9- Accordi sostitutivo e di semplificazione

Art.10- Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico Integrato (SII)

Art.11- Riapertura dei termini di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.77/2016

Art.12- Applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

Art.13- Modifiche all'articolo 1 della l.r.77/2016

Art.14- Disposizione finanziaria

Art.15 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Allegato B

Proposta di legge concernente “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La proposta di legge detta disposizioni in materia di canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque e per l'utilizzo del demanio idrico, definendo le penalità per il tardivo e erroneo pagamento, e le modalità di recupero dei canoni e delle spese.

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r.77/2016 e gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017 e 2018 stabilisce inoltre la sospensione dell'imposta regionale per gli anni 2017 e 2018, introducendo al contempo la riapertura dei termini, al 30 novembre 2017, per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento per quanto riguarda l'imposta 2016 sulle occupazioni delle aree del demanio idrico, di cui alla l.r. 81/2015 (legge di stabilità 2016). Ciò anche al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico e ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana.

La presente proposta di legge modifica, inoltre, alcuni contenuti della l.r. 77/2016 (“Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”).

Le modifiche proposte si rendono necessarie a seguito di quanto rilevato nel corso del primo anno di attuazione delle suddette disposizioni, al fine di disciplinare le diverse casistiche rilevate in sede di istruttoria nell'ambito del rilascio delle concessioni e risolvere le criticità riscontrate. In particolare, a seguito dell'elevato numero di fattispecie emerse e rientranti nella casistica di cui alla l.r.77/2016 si è reso necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2019 per il rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, articolo 1 della medesima legge. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, il settore regionale competente è autorizzato ad introitare gli indennizzi determinati per le annualità 2017-2018 ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016.

Introduce, altresì, forme di coordinamento e di snellimento procedurale per le acquisizioni dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio del titolo concessorio; in particolare viene previsto che su richiesta dei soggetti con più di 50 rapporti concessori possano essere stipulati accordi con la competente Direzione, finalizzati alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e dell'applicazione degli oneri finanziari.

La presente proposta si compone di quindici articoli, di cui:

L'Articolo 1 definisce gli obiettivi della proposta di legge.

L'articolo 2 definisce le penalità per il tardivo e erroneo pagamento dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono modalità e tempistiche con cui la Regione procede al recupero delle somme dovute a titolo di canone, nonché all'estinzione dei crediti di modesto ammontare.

L'articolo 6 dispone in merito al pagamento dei canoni e della correlata imposta per l'anno 2016, stabilendo che i pagamenti di cui al comma 2, dell'articolo 1 della l.r. 81/2015, nonché

Allegato C

Relazione tecnico-normativa della proposta di

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI PER L'USO DEL DEMANIO IDRICO E PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE. MODIFICHE ALLA L.R.77/2016

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento

2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione, e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

L'intervento non presenta elementi e contenuti che possono far insorgere contrasti con i principi costituzionali e statutari.

3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di legge è in linea con l'ordinamento comunitario. Non sussistono giudizi e procedure di infrazione sul medesimo oggetto.

4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

Non sussiste obbligo di notifica alla CE.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Si

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Si

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.